NOTA SUI POTERI SOSTITUTIVI

Alle Segreterie e Coordinamenti Regionali della FILLEA CGIL

Alle Segreterie Territoriali della FILLEA CGIL

LORO SEDE

Oggetto: NOTA SUI POTERI SOSTITUTIVI ANCHE PER DIPENDENTI DA IMPRESE IN SUBAPPALTO

Care/i Compagne/i,

a seguito della sentenza della Corte di Cassazione del 9 agosto 2003 N. 12048, riguardante le norme contenute negli articoli del Codice Civile (Cc) N. 1655, 1656 e 1676 (diritti degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente), alcune nostre strutture, stante l'importanza che questa sentenza ha per la nostra categoria, hanno avuto l'esigenza di chiederci chiarimenti in merito a:

- 1) i lavoratori dipendenti da imprese in subappalto, qualora non fossero state pagate tutte le loro spettanze, possono esercitare i poteri sostitutivi alla pari dei lavoratori dipendenti dall'impresa aggiudicataria dei lavori?
- 2) In un appalto privato, i lavoratori, dipendenti dall'impresa aggiudicataria dei lavori e quelli in subappalto, possono far valere il loro diritto a percepire i salari , gli stipendi ed i versamenti previdenziali, assistenziali e contrattuali, alla pari di altri lavoratori operanti in un cantiere pubblico?

Le risposte, a queste due domande, sono contenute nella sentenza della Corte di Cassazione la quale, ha riconosciuto l'ammissibilità, per i dipendenti (ausiliari) del subappaltatore, di conseguire quanto loro è dovuto attraverso azione diretta nei confronti dell'impresa aggiudicataria dei lavori. Nel caso in cui, l'impresa aggiudicataria dei lavori non si renda solidale nei confronti dei lavoratori ricorrenti, questi ultimi, possono chiamare in giudizio, per il pagamento delle loro spettanze, il Committente sia pubblico e sia privato.

La ratio, della già detta sentenza, sta nell'articolo 1676 del Cc (il Cc è una legge di primo livello e **deve** essere osservata da tutti i cittadini senza distinzione di ordine economico).

Infatti, l'articolo 1676, - confermato con sentenza della Corte di Cassazione N° 1857 del 6 marzo 1985 - con una particolare procedura (è necessario intimare, al Committente, il blocco di qualsiasi pagamento in favore dell'appaltatore, chiedere, all'Ispettorato del lavoro, competente per territorio, la visita ispettiva e diffidare il Direttore della Cassa edile a rilasciare gli attestati della regolarità degli accantonamenti), prevede il ricorso ai poteri sostitutivi (il pagamento diretto da parte del Committente delle spettanze ai lavoratori **limitatamente a quelli impegnati sui lavori appaltati**) ai lavoratori dipendenti dall'impresa aggiudicataria dei lavori. L'estensione di questa norma anche ai lavoratori operanti in regime di subappalto, risiede nella "responsabilità in solido" fra l'appaltatore ed il subappaltatore. E poiché la responsabilità di quanto avviene nell'area dei lavori affidati (come riportato nel contratto d'appalto "nessuna esclusa") è in capo all'appaltatore, ne

discende che il mancato pagamento delle spettanze ai lavoratori da parte di un'impresa, regolarmente autorizzata ad eseguire lavori in subappalto, ricade sull'impresa firmataria del contratto d'appalto e se questa non soddisfi le spettanze ai lavoratori interessati, deve intervenire il Committente.

La procedura, per attivare i poteri sostitutivi, è la stessa sopra riportata.

Discorso diverso è negli affidamenti di lavori a terzi con la procedura del subappalto passante (questa tipologia di affidamento lavori in subappalto, prevede che il pagamento al subappaltatore, per i lavori eseguiti, è fatto direttamente dal Committente).

In questo caso, i lavoratori dipendenti dall'impresa subappaltatrice, devono avviare la procedura dei poteri sostitutivi **direttamente** al Committente poiché, nella procedura del subappalto passante, l'impresa subappaltatrice è pagata direttamente dal Committente e non, come negli altri casi, dall'affidataria dei lavori.

Per quanto riguarda l'obbligo agli accantonamenti alle Casse Edili, oltre alle norme sancite nel CCNL e dalle disposizioni del Decreto del Ministero dei LL. PP. n° 145 del 19 aprile 2000, consiste, in sede di diritto, che è salario a tutti gli effetti e l'evasione a tale obbligo è ritenuto **mancato pagamento delle retribuzioni, come** confermato con sentenza della Corte di Cassazione N° 1857 del 6 marzo 1985.

Riguardo ai lavori pubblici, ricordiamo che il Capitolato Generale d'Appalto

-CGA-, in base all'articolo 36 della legge 300/70, riporta, per l'appaltatore, l'obbligo "ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona". Inoltre, lo stesso CGA impone l'obbligo a rispettare le leggi in materia di versamenti previdenziali ed assistenziali. Nel caso di non rispetto a tali norme, lo stesso articolo 36 prevede: "Ogni infrazione al suddetto obbligo e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi appalto".

Oltre ai casi presi in esame, da sempre e negli ultimi tempi è più ricorrente, incontriamo imprese che hanno fatto "la cessione del credito".

Rammentiamo che per la cessione del credito, è necessario l'avallo del Committente e consiste nel cedere ad una banca il valore economico del contratto d'appalto. La banca, ad ogni Stato Avanzamento Lavori (SAL) anticiperà all'impresa cedente l'intero importo dello SAL, come da certificato del Direttore dei Lavori ed il Committente, inoltrerà alla banca, quanto dovuto per lo stesso SAL.

Nel caso in cui l'impresa appaltatrice o altra in regime di subappalto non adempia gli obblighi prescritti nel contratto d'appalto (pagamento delle spettanze ai lavoratori) la procedura dei poteri sostitutivi è la stessa degli altri casi prima esaminati.

Qualora il Committente non abbia operato per le garanzie previste dall'articolo 1676 del Cc, **dovrà pagare** i lavoratori interessati e successivamente far rivalsa in danno verso l'appaltatore.

Infine, la legge 30/2003 e il Decreto Legislativo d'attuazione a detta legge, in materia di mancato pagamento delle spettanze ai lavoratori con contratto di **somministrazione**, dispone che

l'utilizzatore (l'impresa) concluda con l'Agenzia di somministrazione, un contratto obbligandosi, in solido, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi dei lavoratori "somministrati".

Anche nella fattispecie della legge 30/2003 (Riforma Biagi), per il mancato pagamento delle spettanze ai lavoratori "somministrati" può (può giacché trattasi di diritto soggettivo) essere avviata la procedura dei poteri sostitutivi e, nel caso che l'appaltatore non risponda a questo suo obbligo, **deve**, in base all'articolo 1676 del Cc, intervenire il Committente sia se trattasi di lavoro pubblico e sia nei lavori privati.

Siamo certi di avervi dato un prezioso contributo, mentre restiamo a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento, v'inviamo fraterni saluti.

P. il Dip. Sindacale Edili R. Biferali P. La Segreteria Nazionale M. Macchiesi